

by Luigi...



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

ISTRUZIONE

PER L'EFFETTUAZIONE

DI

TRENI PER VIAGGIO DEI REALI



FERROVIE DELLO STATO
Materiale e Trazione

Q
i
55

BIBLIOTECA

ROMA

TIPOGRAFIA DITTA LUDOVICO CECCHINI
Via del Lavatore, 88

1924

④ 165

Q 4 65



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

ISTRUZIONE

PER L'EFFETTUAZIONE

DI

TRENI PER VIAGGIO DEI REALI



ROMA

TIPOGRAFIA DITTA LUDOVICO CECCHINI
Via del Lavatore, 88

1924

INDICE

Art. 1 — Avvertenze generali	pag. 7
» 2 — Compilazione dell'orario	» 8
» 3 — Comunicazione telegrafica degli estremi dell'orario	» 10
» 4 — Diramazione dell'orario per iscritto	» 11
» 5 — » » » telegrafo	» 13
» 6 — Composizione del treno staffetta e del treno col quale viaggiano i Reali	» 13
» 7 — Scorta della staffetta e del treno col quale viaggiano i Reali	» 15
» 8 — Circolazione del treno nel quale viaggiano i Reali non preceduto da treno staffetta	» 17
» 9 — Avvisi telegrafici durante il viaggio	» 18
» 10 — Servizio di linea	» 19

ISTRUZIONE

per l'effettuazione di treni per viaggio dei Reali

AVVERTENZE GENERALI.

Art. 1.

1. Nella presente Istruzione si usa l'indicazione generica di treni *per viaggio dei Reali* per tutti quei treni che, dietro richiesta della Real Casa o del Governo, si effettuano per viaggio dei Reali (LL. MM. il Re e la Regina, la Regina Madre e S. A. R. il Principe Ereditario) e di Sovrani esteri. Tali treni devono di massima essere preceduti da un altro treno *staffetta* (Art. 38 R. C. T.).

Se la staffetta ed il treno da essa preceduto, e nel quale viaggiano i Reali, circolano come straordinari con orario appositamente stabilito, saranno indicati dalla Sezione, alla cui circoscrizione appartiene la stazione d'origine, con numeri successivi, preceduti dalle sigle TS e TR.

2. La Sezione Movimento e Traffico, che riceve direttamente la domanda per l'effettuazione di un treno per viaggio di Reali, ne darà immediatamente preavviso, indicando l'ora approssimativa di partenza e la via da seguirsi con un unico telegramma diretto :

- a) alla Direzione Generale ;
- b) alle Sezioni Materiale e Trazione, Lavori, agli

Uffici distaccati di Movimento, di Materiale e Trazione e dei Lavori nonchè agli Uffici Speciali, aventi giurisdizione sulle linee del Compartimento percorse dal treno da effettuarsi per il viaggio dei Reali ;

c) alle Sezioni Movimento e Traffico successive fino a quella da cui dipende la stazione di arrivo del treno per il viaggio dei Reali.

3. Ciascuna Sezione Movimento e Traffico segnerà ricevimento e darà tosto analogo preavviso telegrafico come al punto b) del precedente comma.

4. Quando la domanda per l'effettuazione di un treno per viaggio di Reali viene fatta direttamente al Servizio Movimento e Traffico, questo ne darà avviso agli altri Servizi centrali interessati ed alle Sezioni Movimento e Traffico, le quali dovranno darne immediata partecipazione alle Sezioni ed Uffici indicati al punto b) del precedente comma 2.

Art. 2.

COMPILAZIONE DELL'ORARIO.

1. La Sezione Movimento e Traffico che ha ricevuto la richiesta per l'effettuazione del treno, appena ne avrà compilato l'orario per la propria circoscrizione, telegraferà immediatamente alla Sezione successiva il numero assegnato al treno e l'ora di arrivo del treno stesso alla stazione confinante, con quelle maggiori notizie che potessero giovare alla compilazione del successivo orario e così fino all'ultima Sezione interessata.

2. Se, invece dell'ora di partenza, la Casa Reale od il Governo fissasse l'ora di arrivo, la Sezione Movimento e Traffico che riceve la domanda darà il preavviso a quella da cui dipende la stazione di arrivo, perchè la Sezione stessa

concordi l'orario in senso inverso a quello indicato nel precedente capoverso.

3. La Sezione Movimento e Traffico, nella cui giurisdizione ha origine il treno per il viaggio di Reali, ha inoltre l'obbligo di telegrafare, appena possibile, alle altre Sezioni interessate, il peso e la lunghezza, almeno approssimativi, del treno medesimo e l'ubicazione del salone o carrozza Reale. Tali notizie dovranno essere subito partecipate alla Sezione Materiale e Trazione di ciascun Compartimento e da questa agli Uffici distaccati (Riparti interessati).

4. L'orario del treno che viene effettuato per viaggio di Reali dovrà essere compilato in modo che siano rispettate le disposizioni previste nell'art. 38 R. C. T. per i treni preceduti da staffetta.

L'orario della staffetta sarà, di regola, compilato in modo che in ciascun tronco la distanza di questa dal treno col quale viaggiano i Reali sia costante e commisurata alla percorrenza massima fra due stazioni telegrafiche consecutive, e vi sia il tempo necessario per la trasmissione del telegramma di giunto telegrafico rispetto al treno nel quale viaggiano i Reali. Tale distanza potrà essere aumentata, se le condizioni del tronco lo richiedono, modificando opportunamente la velocità dei due treni e potrà in seguito essere riportata al valore precedente trattenendo la staffetta in una stazione quando sia stata oltrepassato il tratto più lungo.

5. La velocità di orario di un treno col quale viaggiano i Reali non dovrà, di massima, superare quella dei treni viaggiatori più rapidi che circolano sulle linee e tronchi percorsi dal treno stesso.

E' riservata alla Direzione Generale la facoltà di disporre o d'autorizzare che la velocità del treno, col quale viaggiano i Reali, superi in tutto il percorso o in determinati

tratti tali limiti. Quando l'itinerario del treno col quale viaggiano i Reali comprenda linee o tronchi non percorsi da treni diretti, saranno dalla Direzione Generale assegnate le categorie o velocità d'orario e le soste per il servizio di macchina in relazione ai mezzi di trazione da impiegarsi.

6. Le fermate saranno limitate per numero e per durata a quanto è strettamente necessario per assicurare un regolare servizio, ed a quelle eventualmente richieste dalla Casa Reale o dal Governo.

7. Nelle percorrenze da stazione a stazione saranno compresi gli eventuali rallentamenti prescritti sul percorso del treno Reale.

8. Nello stabilire gli incroci e le precedenza, si dovrà fare in modo che la staffetta non abbia a subire alcun ritardo, che possa cagionarne altro al treno col quale viaggiano i Reali.

9. Saranno indicati nell'orario i treni straordinari dei quali fosse necessario evitare l'effettuazione per non portare incaglio alla staffetta e di conseguenza al treno da essa preceduto.

10. Il treno col quale viaggiano i Reali sarà segnalato dalla staffetta, per la quale saranno indicati nell'orario i treni segnalanti.

11. Sulle copie degli orari destinati ai Prefetti e Sotto Prefetti (art. 4) dovrà figurare un'annotazione che specifichi quali treni sono viaggiatori, fra quelli che incrociano o cedono il passo al treno col quale viaggiano i Reali.

Art. 3.

COMUNICAZIONE TELEGRAFICA DEGLI ESTREMI DELL'ORARIO.

1. Ogni singola Sezione Movimento e Traffico, appena compilato l'orario per la propria circoscrizione, ne darà

partecipazione alla Sezione Materiale e Trazione ed alla Sezione Lavori del proprio Compartimento e comunicherà inoltre, con circolare telegrafica, le ore fissate :

per la partenza dalla stazione di origine o da quella per la quale il treno entra nella propria circoscrizione ;

per l'arrivo e per la partenza nelle stazioni intermedie di fermata, escluse quelle di semplice incrocio o di precedenza;

per l'arrivo nella stazione terminale od in quella in cui il treno esce dalla circoscrizione ;

ai Servizi interessati della Direzione Generale, alle singole Direzioni delle Costruzioni dei RR. Telegrafi e dei Telefoni, agli Uffici distaccati di Movimento, Trazione e Lavori, agli Ispettori di Movimento ed all'Ispettorato Sanitario del Compartimento.

2. Sarà cura delle singole Sezioni Movimento e Traffico di informare dell'ora stabilita per l'arrivo e per la partenza del treno col quale viaggiano i Reali, i Capi delle Case dei Principi Reali aventi sede nella stessa città, il R. Prefetto ed il R. Questore nonchè i Sindaci del luogo di origine e termine del treno.

Art. 4.

DIRAMAZIONE DELL'ORARIO PER ISCRITTO.

1. L'invio degli orari scritti si farà a cura delle singole Sezioni Movimento e Traffico, per la parte di percorso che le riguarda, con piego urgente raccomandato :

ai Servizi interessati della Direzione Generale ;

ai seguenti Funzionari ed Uffici interessati aventi giurisdizione sulle linee della propria circoscrizione percorse dal treno e cioè :

Prefetti e Sotto Prefetti, Uffici distaccati di Movimento, di Materiale e Trazione e dei Lavori, Uffici Speciali,

Ispettori di Movimento, Ispettorato Sanitario, Capi Deposito Locomotive, Capi Personale Viaggiante e Sorveglianti dei Lavori ;

a tutte le stazioni interessate della linea percorsa dal treno col quale viaggiano i Reali e delle linee di diramazione che, a norma della presente Istruzione e del Regolamento per la circolazione dei treni, debbono conoscerne l'effettuazione per assicurare il servizio e la circolazione e per regolare quella degli altri treni, inviando anche le copie occorrenti per la consegna ai capitreno ed ai macchinisti della staffetta e del treno da essa preceduto, ai capitreno e macchinisti dei treni incrociati, precedenti, o che comunque cedono il passo al treno col quale viaggiano i Reali, nonchè ai macchinisti delle locomotive di riserva e di rinforzo interessate. A questi ultimi potrà essere trasmesso anche solamente un estratto degli orari per la parte che li riguarda.

2. L'invio agli Uffici suddetti, quando essi hanno sede in una stazione alla quale pure si debba mandare l'orario, sarà fatto includendo l'orario stesso - debitamente indirizzato - nella medesima busta urgente destinata al capo stazione.

3. L'invio dei pieghi urgenti diretti ai capi stazione sarà fatto registrandoli sopra un avviso corrente mod. M. 38 (da inserirsi sul foglio di corsa del treno cui si consegna), sul quale ciascun dirigente apporrà la propria firma in segno di ricevuta, e sarà richiesta conferma telegrafica del suo regolare ritiro alla stazione estrema.

4. Sulla busta delle lettere urgenti, sotto la parola *urgente* si scriverà :

« *Orario treno per viaggio Reali (sigla e numero) copie N.....* ».

S'intende che si invierà contemporaneamente nello stesso piego anche l'orario della staffetta.

Art. 5.

DIRAMAZIONE DELL'ORARIO PER TELEGRAFO.

1. Quando per la ristrettezza del tempo sia necessario comunicare l'orario per telegrafo, la Sezione Movimento e Traffico comunicherà, con circolari telegrafiche dirette anche agli Ispettori di Riparto del Movimento ed agli Uffici distaccati del Materiale e Trazione e dei Lavori, l'orario della staffetta con le norme dell'art. 38-⁵ del Regolamento per la Circolazione dei treni.

2. Si avrà cura di fare telegrammi circolari separati per tratti di linea come indicato all'art. 15-¹⁰ del Regolamento per la Circolazione dei treni. Si dovrà però indicare alle stazioni capotronco il segnalamento della staffetta e impartire disposizioni telegrafiche alle stazioni più opportune — richiedendone conferma — per gli avvisi al personale dei treni interessanti il treno col quale viaggiano i Reali.

3. La Sezione Movimento e Traffico, quando l'orario viene comunicato per telegrafo provvederà direttamente a parteciparlo agli Uffici indicati nell'art. 4, che, benchè interessati, non risiedono in alcuna delle stazioni alle quali viene indirizzato l'orario telegrafico.

Art. 6.

COMPOSIZIONE DEL TRENO STAFFETTA E DEL TRENO COL
QUALE VIAGGIANO I REALI.

1. Il treno staffetta sarà, di massima, composto della locomotiva e del carro bagaglio come è prescritto all'art. 38-¹¹ R. C. T.

E' data facoltà al Capo di ciascuna Sezione Movimento e Traffico di disporre eccezionalmente; e quando lo richiedano necessità speciali, per una composizione del treno stoffetta maggiore di quella stabilita.

2. Il treno nel quale viaggiano i Reali sarà composto in base agli accordi di volta in volta intervenuti con la Casa Reale o col Governo, completandolo pei bisogni del servizio con carrozze ordinarie e con altri veicoli scelti e verificati con la massima cura e diligenza, seguendo le norme in vigore per i treni di primaria importanza e di massima velocità.

3. Di regola nel treno nel quale viaggiano i Reali sarà attivato il freno ad aria compressa automatico; tuttavia nella formazione normale di esso verranno possibilmente introdotti, sin dall'origine, tutti i freni a mano che sarebbero necessari per l'intero percorso nel caso non funzionasse il freno continuo, tenuto anche conto delle maggiori pendenze.

4. Quando nei veicoli destinati alla composizione del treno nel quale viaggiano i Reali non sia possibile collocare fin dall'inizio i frenatori in prossimità ai freni a mano, che ciascuno all'occorrenza dovrebbe manovrare, verranno coperti con frenatore soltanto il freno a mano del bagagliaio e quello del veicolo di coda, mentre gli altri frenatori prenderanno posto nel bagagliaio o in altro veicolo di servizio che sarà loro indicato. Nel caso dovesse annullarsi per qualsiasi motivo l'azione del freno continuo, questi ultimi frenatori andranno a coprire i freni a mano disponibili, tenendo conto, per quanto possibile, nella scelta dei veicoli — in relazione alla tabella *B* nelle norme per la frenatura — dei desideri espressi dal Funzionario della R. Casa, Direttore del viaggio.

Non deve essere fatto assegnamento per la manovra dei

freni a mano sull'opera di agenti non appartenenti alla nostra Amministrazione.

5. Quando il treno col quale viaggiano i Reali dovesse circolare di notte o percorrere gallerie, il bagagliaio del treno e quello della staffetta saranno muniti di una scorta sufficiente di torce a vento o di altri mezzi di illuminazione.

Art. 7.

SCORTA DELLA STAFFETTA E DEL TRENO COL QUALE VIAGGIANO I REALI.

1. Sulla locomotiva del treno staffetta, oltre al macchinista ed al fochista, prenderanno posto un Funzionario del Materiale e Trazione ed uno dei Lavori, oppure rispettivamente un Capo deposito ed un Sorvegliante dei Lavori.

2. Sulla locomotiva di testa del treno nel quale viaggiano i Reali prenderanno posto, oltre al macchinista ed al fochista, un Funzionario del Materiale e Trazione e uno dei Lavori, od invece di quest'ultimo un Sorvegliante. Le locomotive di rinforzo saranno scortate da Capi deposito.

3. Nel bagagliaio della staffetta prenderanno posto un Funzionario del Movimento e Traffico — od un Capo Stazione — ed un Capotreno coi relativi attrezzi.

Nel bagagliaio del treno nel quale viaggiano i Reali prenderanno posto un Capotreno coi relativi attrezzi, un Capo tecnico o Capo verificatore per la sorveglianza esterna del materiale del treno, un agente dell'Ufficio Speciale per la sorveglianza degli impianti luce, sonerie, e ventilatori delle carrozze, munito dell'apparecchio portatile (chiamata *ù*) il quale dovrà scortare il treno per tutto il percorso, ed un guardafili governativo.

4. Indipendentemente dalla presenza o meno di funzionari anche di maggior grado, scorteranno il treno col quale viaggiano i Reali, per il tratto sottoposto alla rispettiva giurisdizione :

il Capo della Sezione Movimento e Traffico o il Funzionario che lo sostituisce, che deve assumere la direzione del treno ;

il Capo della Sezione Lavori o il Funzionario che lo sostituisce ;

il Capo della Sezione Materiale e Trazione o il Funzionario che lo sostituisce ;

un provetto telegrafista della Sezione Movimento e Traffico per l'eventuale uso dell'apparecchio portatile ;

il Capo dell'Ispettorato Sanitario interessato o un Sanitario da lui delegato munito della cassetta medicinali.

5. Nessun altro Funzionario o impiegato oltre a quelli tassativamente indicati al comma precedente potrà viaggiare con la staffetta o col treno nel quale viaggiano i Reali.

6. La Sezione Movimento e Traffico darà disposizione al Capo personale viaggiante perchè il personale di scorta sia ripartito in modo che il treno sia guardato su entrambi i lati durante le fermate, procurando che almeno un agente si trovi di guardia nell'interbinario opposto al marciapiede di servizio e vicino alla carrozza occupata dalle LL. MM.

7. Quando in causa di interruzione del telegrafo e del blocco non si potesse ricevere il giunto o il consenso del treno precedente rispetto alla staffetta, o quello della staffetta rispetto al treno nel quale viaggiano i Reali, come pure in caso di mancato arrivo della correntale in aggiunta a quanto rispettivamente dispone il Regolamento per la Circola-

zione dei treni, il Funzionario del Movimento, che ha la direzione del treno, potrà prescrivere quelle maggiori cautele che reputasse opportune in relazione alle condizioni di tempo e di luogo.

Art. 8.

CIRCOLAZIONE DEL TRENO NEL QUALE VIAGGIANO I REALI NON PRECEDUTO DA TRENO STAFFETTA.

1. Quando per richiesta della Casa Reale o per una ragione qualsiasi venisse a mancare il treno staffetta, il treno nel quale viaggiano i Reali dovrà circolare sulle linee a semplice binario col consenso telegrafico.

2. Per evitare forti ritardi ai treni viaggiatori più importanti che siano interessati alla effettuazione del treno nel quale viaggiano i Reali, i Capi delle Sezioni Movimento e Traffico che compilano l'orario di detto treno, sono autorizzati a fondere per determinati tratti il treno staffetta con altro viaggiante nello stesso senso, impartendo in tali casi quelle speciali disposizioni che ritenessero opportune a meglio assicurare la regolarità del servizio.

3. La facoltà di cui al comma 2 è estesa eccezionalmente al Funzionario del Movimento e Traffico che scorta la staffetta, il quale potrà di sua iniziativa disporre per fonderla con altro treno in un determinato tratto quando, per circostanze anormali di servizio, ciò possa riuscire opportuno ad evitare ritardi al treno col quale viaggiano i Reali o ad altri treni importanti.

Anche in questo caso dovranno essere impartite tutte le disposizioni atte a meglio assicurare la regolarità del servizio.

Art. 9.

AVVISI TELEGRAFICI DURANTE IL VIAGGIO.

1. Del viaggio dei treni coi quali viaggiano i Reali il Funzionario del Servizio Movimento e Traffico, che dirige il servizio del treno, informerà per telegrafo la Direzione Generale dell'ora effettiva di partenza dalla stazione di origine o da quella per la quale il treno entra nelle Ferrovie dello Stato, e dell'ora effettiva di arrivo alla stazione destinataria od a quella per la quale il treno esce dalle linee dello Stato.

2. La Sezione Movimento e Traffico impartirà opportune istruzioni alle stazioni, nelle quali è preveduto un ricevimento ufficiale perchè, pervenendo loro dal Funzionario che accompagna il treno col quale viaggiano i Reali notizia telegrafica indicante la distanza precisa fra la traversa anteriore della prima locomotiva ed il terrazzino di rappresentanza della carrozza del treno, il dirigente possa disporre che un agente si collochi dalla parte opposta al marciapiede di servizio col segnale di arresto nel punto preciso ove la detta locomotiva dovrà arrivare e fermarsi con la traversa anteriore, oppure possa, nel caso che non gli sia stato possibile conoscere tale distanza, fare collocare un agente in corrispondenza al punto ove dovrà fermarsi il terrazzino Reale, e disporre che all'arrivo del treno, nel quale viaggiano i Reali, due manovratori accompagnino il treno l'uno presso la locomotiva e l'altro di fianco al terrazzino medesimo, per ottenere con opportuni segnali, riferendosi a quello esposto dall'agente fermo, l'arresto nel punto voluto. I detti tre agenti si dovranno trovare dalla parte opposta a quella occupata dalle Autorità.

Art. 10.

SERVIZIO DELLA LINEA.

1. Il servizio Lavori dovrà predisporre una speciale sorveglianza lungo le linee e particolarmente ai bivi, ai deviatori in piena linea, ai passaggi a livello, presso le opere d'arte più importanti cioè sottovia, cavalcavia, viadotti, trincee e gallerie ed in qualunque punto dove più facile possa prevedersi la introduzione abusiva di persone estranee sulla linea oppure un pericolo di ingombri sul binario per caduta di massi, per frane od altre cause, specialmente in caso di cattivo tempo. Provvederà inoltre affinchè la visita della linea da parte degli agenti di vigilanza venga fatta dopo il transito del treno che precede o va ad incrociare il treno col quale viaggiano i Reali, e poco prima del passaggio di questo ; restando inteso che nessun lavoro dovrà farsi all'armamento del binario nell'intervallo fra il passaggio della staffetta e del treno nel quale viaggiano i Reali, a meno che occorra per assicurare la corsa di quest'ultimo.

L'Ufficio Speciale provvederà perchè le stazioni di maggiore importanza, con deviatori comandati da apparati centrali, gli Uffici telegrafici principali, i posti di bivio e possibilmente i vari posti di blocco della linea, che dovrà essere percorsa dal treno con cui viaggiano i Reali, siano presenziati da un capo squadra o da un operaio il quale si assicuri, prima dell'arrivo del treno staffetta, che tutto quanto è di sua spettanza funzioni regolarmente, ed all'occorrenza provveda alla riparazione di eventuali guasti che avessero a manifestarsi.

Similmente, il personale delle Officine di carica e dei posti di rifornimento delle stazioni di fermata e di transito

del treno in parola deve presenziare il passaggio di questo e prestarsi per l'eventuale ricambio degli accumulatori, per la fornitura di lampadine e per qualunque operazione ed aiuto vengano richiesti.

2. Gli Uffici interessati dei Lavori indicheranno in precedenza alle Autorità politiche locali tutti i P. L. aperti e incustoditi con traffico di veicoli, eccettuati quelli di secondarissima importanza, affinchè dette Autorità provvedano a farli presenziare con militari, riservando il presenziamento con nostri agenti ai P. L. di secondaria importanza, di cui sopra, ed a quelli pedonali.

Dovranno però in ogni modo essere presenziati con nostro personale i P. L. aperti che per qualsiasi motivo non fossero stati eventualmente ed in tempo segnalati alle predette Autorità.

Qualora inoltre l'Autorità Politica ritenesse necessario di far coadiuvare dalla forza pubblica il personale di vigilanza, gli Uffici locali dei Lavori indicheranno a richiesta dell'Autorità medesima quei punti speciali della linea nei quali si ritiene più opportuna la cooperazione della forza stessa.

3. Occorrendo sussidiare il personale ordinario di guardia per il servizio speciale di vigilanza, gli Uffici locali dei Lavori ricorreranno all'opera dei capi squadra e dei cantonieri, assumendo all'occorrenza qualche avventizio scelto fra gli operai già conosciuti ed sperimentati, allo scopo di rendere più facile le comunicazioni fra il personale e più intensa la vigilanza della linea.

4. Tutti gli agenti destinati a presenziare il treno col quale viaggiano i Reali dovranno essere provvisti ciascuno dei mezzi di segnalamento, e dovranno assicurarsi che questi mezzi, a mano o fissi, diurni o notturni, ordinari e straordinari, funzionino regolarmente.

5. Almeno un'ora prima del passaggio della staffetta o del passaggio del treno col quale viaggiano i Reali, quando questo non fosse preceduto da staffetta, dovranno essere tolti dalla linea ed assicurati a chiave i carrelli che si trovarono in circolazione.

6. Sulle linee o tronchi di linea percorsi dal treno col quale viaggiano i Reali non potranno essere posti in circolazione carrelli se non un'ora dopo che il detto treno sia giunto alla prossima stazione munita di locomotiva di riserva, tenuto conto dell'orario normale del treno e degli eventuali ritardi annunciati.

7. I deviatori incontrati di punta in piena linea saranno presenziati dal sorvegliante o da un capo squadra cantonieri. Anche i bivi dipendenti dalle stazioni, ma alquanto discosti saranno — previ accordi con gli Uffici interessati — visitati e, se incontrati di punta, anche presenziati dal sorvegliante, come sopra.

8. I passaggi a livello muniti di chiusura verranno chiusi regolarmente per il transito della staffetta, e non saranno riaperti se non dopo che sarà passato il treno col quale viaggiano i Reali, fatta eccezione per quelli muniti di dischetti di protezione con soneria di avviso, nei quali si disporrà che l'avviso stesso venga dato 10 minuti prima del passaggio effettivo del treno, ed allora soltanto verranno chiuse le sbarre e disposti a via libera i dischetti.

Chinque, sia appartenente alla ferrovia che militare, incaricato del presenziamento dei passaggi a livello non muniti di chiusura, dovrà vietare il transito dei veicoli ordinari e delle bestie da 5 minuti prima del passaggio della staffetta fino dopo il passaggio del treno col quale viaggiano i Reali permettendo il transito dei soli pedoni fino a 5 minuti prima del passaggio di quest'ultimo, usando la dovuta attenzione per garantirli dal passaggio della staffetta.

9. Gli agenti di vigilanza ed i militari adibiti al presenziamento devono rimanere al loro posto di guardia sino a mezz'ora dopo l'arrivo del treno nel quale viaggiano i Reali alla prossima stazione con locomotiva di riserva, ora che dovrà essere ad essi previamente notificata.

10. Tutto il personale di vigilanza addetto alla scorta ed al passaggio del treno col quale viaggiano i Reali deve portare l'uniforme prescritta.

